

Informativa relativa al Bonus Sociale per disagio economico

Per il cliente/utente domestico diretto e indiretto che si trovi in condizioni di disagio economico attestato dall'INPS sulla base della Dichiarazione Sostitutiva Unica presentata dal cliente medesimo, troverà applicazione automatica il meccanismo di **Compensazione della spesa sostenuta dai clienti finali/utenti domestici in condizioni di disagio economico per la fornitura di energia elettrica, gas naturale e del servizio idrico integrato (Bonus Sociale)** di cui al del decreto legge 26 ottobre 2019, 124/19 l'art. 57 bis del D.L. 124/2019.

Il disagio economico consiste nello stato di vulnerabilità dato dalla sussistenza di una delle seguenti condizioni:

- a) essere componente di un nucleo familiare il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) risulta **non superiore a 9.796 euro**;
- b) essere componente di un nucleo familiare con almeno quattro figli a carico con ISEE **non superiore a 20.000 euro**,
- c) essere percettore di reddito/pensione di cittadinanza.

Sussistendo le condizioni sopra indicate, oltre a quelle previste agli artt. 5, 6 **dell'Allegato A alla deliberazione ARERA 23 febbraio 2021, 63/2021/R/com e ss.mm.ii**, il bonus sociale elettrico, il bonus sociale gas e il bonus sociale idrico per disagio economico sono riconosciuti in via automatica per 12 mesi.

L'ammontare del bonus sociale è determinato da ARERA secondo i criteri stabiliti all'art. 9 del suddetto Allegato A e viene corrisposto dal venditore/gestore tramite applicazione *pro-quota* giorno di una componente tariffaria compensativa della spesa per le suddette forniture, nella prima fattura utile.

Per conoscere gli ulteriori obblighi dei venditori/gestori e i tuoi diritti relativamente alla Compensazione della spesa per disagio economico, ti invitiamo a prendere visione della [normativa di riferimento](#).